

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 14, 70 e 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA' - INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE DI SERBATOI DI ACCUMULO DELLA RISORSA IDRICA AD USO POTABILE E OPERE IDRAULICHE CONNESSE NEI COMUNI DI DORGALI, BARI SARDO, BAUNEI E PLOAGHE".

CUP: C72E23000250002

LOTTO 1 DORGALI – CIG: B07BA6F955

LOTTO 2 BARI SARDO – CIG B07BA70A28

LOTTO 3 BAUNEI – CIG B07BA71AFB

LOTTO 4 PLOAGHE – CIG B07BA72BCE

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara informatizzata, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, misura e contabilità - interventi di **“Realizzazione di serbatoi di accumulo della risorsa idrica ad uso potabile e opere idrauliche connesse nei comuni di Dorgali, Bari Sardo, Baunei e Ploaghe.**

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta informatizzata, sulla piattaforma di negoziazione SardegnaCAT, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 108 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 – codice dei contratti pubblici (in seguito: codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del

LOTTO 1) Comune di Dorgali

LOTTO 2) Comune di Bari Sardo

LOTTO 3) Comune di Baunei

LOTTO 4) Comune di Ploaghe

Condizioni, termini, modalità di esecuzione ed oneri contrattuali della prestazione sono tutti indicati e descritti nel capitolato speciale descrittivo prestazionale, che pure costituisce parte integrante del bando e, in generale, della documentazione di gara.

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Il presente Disciplinare (di seguito, **“Disciplinare”**) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, **“Bando”**) indetto ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, **“Codice dei Contratti”**).

In particolare, il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto (di seguito, **“Appalto”**).

La presente procedura è stata indetta dalla Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl (di seguito, **“OIS”**) la quale agisce ai sensi del Codice dei Contratti in qualità di **“Stazione Appaltante”**.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, **“Piattaforma Telematica”**), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo:

<https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst> (di seguito, **“Portale”**).

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo:

<https://opereinfrastrutture Sardegna.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html>

Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, la OIS si riserva di non aggiudicare l'Appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, la OIS si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (di seguito, "**Contratto**").

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il Contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "**CAM**") di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 71, 132 e 133 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 2 – STAZIONE APPALTANTE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

Stazione appaltante: **Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.**

Sede operativa: Cagliari, viale Trieste n. 186;

Indirizzo Internet: <https://opereinfrastrutture Sardegna.it>

Recapito telefono: 3312344290;

Il Responsabile unico del progetto dell'Ente (di seguito, "**RUP**"), ai sensi dell'articolo 15, co. 2, ultimo periodo, del Codice dei Contratti è l'Ing. Daniela Usai, e-mail: dusai@opereinfrastrutture Sardegna.it;

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento (di seguito, "**RP**") è il Dott. Giorgio Murgia, individuato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO

Ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell'Allegato I.7, l'Appalto ha per oggetto i servizi tecnici relativi ai lavori di "**Realizzazione di serbatoi di accumulo della risorsa idrica ad uso potabile e opere idrauliche connesse nei Comuni di Dorgali, Bari Sardo, Baunei e Ploaghe**", come meglio definiti nel capitolato speciale d'appalto (di seguito, "**Capitolato d'oneri**"), sub **ALLEGATO B** al presente Disciplinare.

Più in particolare, l'oggetto del Contratto è costituito dalla redazione dei seguenti elaborati progettuali e servizi di ingegneria connessi:

- progettazione di fattibilità tecnico economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli articoli 41 e 133 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti degli Allegati I.7 e II.18 al medesimo Codice dei Contratti, e sulla base del documento di indirizzo alla progettazione (di seguito, "**DIP**") posto a base di gara e corredato dai relativi allegati, sub **ALLEGATO A** al presente Disciplinare;
- Gli elaborati progettuali di cui al punto superiore dovranno essere sviluppato attraverso l'uso di metodi e strumenti

elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (metodologia BIM), in conformità con quanto indicato dalla Norma UNI 11337 e quanto definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal DM 560/2017 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato I.13, i servizi tecnici afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, contenente l'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicate nella Tabella *infra* riportata:

Tabella 1

LOTTO	Denominazione	Categoria		Grado di complessità	Importo presunto dei lavori
LOTTO 1 Dorgali	Idraulica	D.04	VIII/III	0,65	730.000,00 €
	Strutture	S.03	Ig/Ib	0,95	500.000,00 €
LOTTO 2 Bari Sardo	Idraulica	D.04	VIII/III	0,65	730.000,00 €
	Strutture	S.03	Ig/Ib	0,95	500.000,00 €
LOTTO 3 Baunei	Idraulica	D.04	VIII/III	0,65	730.000,00 €
	Strutture	S.03	Ig/Ib	0,95	500.000,00 €
LOTTO 4 Ploaghe	Idraulica	D.04	VIII/III	0,65	730.000,00 €
	Strutture	S.03	Ig/Ib	0,95	500.000,00 €

L'appalto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 e dell'art. 58 del Codice è stato suddiviso in **n. 4 lotti funzionali** come di seguito individuati, sulla base dell'articolazione territoriale dei siti di intervento.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto è la sede dell'Appaltatore, ad eccezione delle eventuali attività di campo e degli eventuali servizi da svolgere in fase esecutiva che avranno luogo presso i siti di intervento.

Le prestazioni oggetto dell'Appalto rientrano tra quelli di cui al **CPV 71300000-1**

Si precisa fin da ora che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel DIP e nel Capitolato d'oneri prevarrà quanto previsto nel presente documento.

3.1 Importo

Ai sensi dell'art. 14, co. 4 del Codice l'**importo stimato dell'appalto**, comprensivo di ogni eventuale opzione/modifica e degli oneri previdenziali e assistenziali pari al 4%, ammonta ad **€ 1.932.281,81**, come di seguito riportato:

Tabella 2

LOTTO	Corrispettivo a base di gara	Opzioni	Importo modifiche (*)	Importo stimato dell'appalto al netto degli oneri	Oneri previdenziali (4%)	Importo stimato dell'Appalto(**)
1	227.804,68 €	8.881,46 €	236.686,14 €	464.490,82 €	18.579,63 €	483.070,45 €
2	227.804,68 €	8.881,46 €	236.686,14 €	464.490,82 €	18.579,63 €	483.070,45 €
3	227.804,68 €	8.881,46 €	236.686,14 €	464.490,82 €	18.579,63 €	483.070,45 €
4	227.804,68 €	8.881,46 €	236.686,14 €	464.490,82 €	18.579,63 €	483.070,45 €
Totale	911.218,72 €	35.525,84 €	946.744,56 €	1.857.963,28 €	74.318,53 €	1.932.281,81 €

(*) art. 120 comma 1 lett. a) del Codice;

(**) art. 14 c. 4 del Codice;

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13 al medesimo Codice dei Contratti, i corrispettivi relativi ai servizi tecnici sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla Tavola Z-2 del decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nello Schema di Parcella – **ALLEGATO C** al presente Disciplinare, con riferimento all'importo dei lavori afferente alla sola realizzazione delle opere e secondo le classi/categorie riportate nella **Tabella n. 1**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'Appalto, non sussiste l'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di seguito, "**DUVRI**").

3.2 - Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

In ragione della disponibilità finanziaria e di ottimizzazione del servizio, la Società si riserva la facoltà di effettuare modifiche contrattuali affidando direttamente all'aggiudicatario le prestazioni nella misura massima del **100 per cento (100%)** (comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali pari al 4%) nei limiti determinati nella **Tabella n. 2** e sarà calcolata sulla base delle prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016 e dell'all. I.3 del D.Lgs. 36/2023, in ragione dell'importo e della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA e oneri previdenziali.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a) del Codice dei si riserva la facoltà di affidare direttamente all'aggiudicatario servizi opzionali e/o servizi tecnici relativi alla progettazione, direzione lavori, controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione e sorveglianza lavori, indagini specialistiche, servizi di assistenza archeologi, servizi di assistenza per le procedure espropriative finalizzati alla completa definizione del fascicolo progettuale, relativi alle opere integrative ritenute necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento ovvero su richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi

rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d'appalto, nel presente CSDP e nell'offerta, previo accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro economico di intervento.

Sono individuate quali servizi opzionali le seguenti prestazioni:

- progettazione ed esecuzione delle indagini specialistiche (stimati in €. 7.881,46 per ciascun lotto);
- servizi opzionali di pratiche catastali (stimate in €. 1.000,00 per ciascun lotto);

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti, per l'espletamento delle eventuali attività di indagine, rilievi e misurazioni in sede di esecuzione, anche in caso di subappalto, l'operatore economico dovrà preventivamente presentare al Responsabile unico del progetto uno specifico Piano delle indagini, contenente l'indicazione dei costi delle attività che intende eseguire, per la relativa approvazione da parte del medesimo Responsabile unico del progetto, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'appalto, e dovrà soddisfare in ragione della tipologia delle indagini da eseguire il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

A tale riguardo, si precisa che il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti ai fini dell'esecuzione delle indagini non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività. A tal fine, **l'operatore economico al momento della partecipazione alla gara dovrà dichiarare** all'interno del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti, **di voler eventualmente subappaltare** a soggetto idoneamente qualificato (senza necessità di indicare le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; **in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato** e di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, **NON potrà eseguire dette attività.**

3.3 - Modifiche del Contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti, si riserva sin da ora, di modificare il Contratto in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto.

In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza della suddetta soglia, alle prestazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicate le medesime condizioni originariamente previste dal Contratto.

In tal caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, LIMITE DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti.

Il Contratto sarà stipulato a corpo, fatta salva la componente relativa all'esecuzione delle eventuali indagini, rilievi e misurazioni che sarà contabilizzata a misura così come indicato nell'art. 7.6 del CSDP.

Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il Capitolato d'oneri fa parte integrante del Contratto. Il Contratto sarà concluso in modalità elettronica.

In conformità con quanto disposto dall'art. 58 commi 4 e 5, del D.lgs. n. 36/2023, considerate la simultaneità delle attività da eseguire nei diversi lotti dislocati in ambiti territoriali distinti, allo scopo di salvaguardare la concorrenza e prevenire fenomeni di lock-in, ogni operatore economico potrà presentare l'offerta per uno o più lotti **ma non potrà risultare aggiudicatario di più di un lotto.**

La stazione appaltante, nel rispetto dell'art. 58 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, procederà con l'aggiudicazione secondo l'ordine di numerazione dei lotti indicato nei documenti di gara.

Qualora il numero degli operatori economici ammessi sia inferiore al numero dei lotti oggetto dell'appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dei soli lotti eccedenti, senza ricorrere al limite di aggiudicazione, in relazione alla graduatoria di ciascun lotto.

NB: Nel caso di presentazione di offerte per più di un lotto, gli operatori economici partecipanti dovranno rivestire, a pena l'esclusione dalla gara, la medesima forma giuridica (sempre in forma singola ovvero sempre nella medesima forma di associazione).

ARTICOLO 5 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

I termini massimi previsti per lo sviluppo di ciascun livello progettuale, per ciascun lotto funzionale, completo di tutti gli studi e degli allegati specialistici, decorrente dalla data di emissione della Disposizione di Servizio di avvio della progettazione da parte del RUP, sono i seguenti:

Tabella 3

Attività professionale	Termine
Progetto di fattibilità tecnico economica (incluso il servizio opzionale progettazione del piano delle indagini)	60 giorni
Esecuzione delle indagini (opzionale)	30 giorni
Progetto esecutivo	40 giorni

Con provvedimento del RUP potranno essere dettagliati i termini previsti per il rilascio degli elaborati intermedi, che saranno oggetto di valutazione degli indirizzi progettuali e confronto con i portatori di interesse.

I termini previsti per l'esecuzione delle indagini preliminari sono dettagliati nel piano delle indagini approvato dal RUP in fase di progettazione di fattibilità, sulla base dell'entità e delle modalità esecutive delle prove.

Il termine per l'espletamento del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è commisurato alla durata dei lavori prevista nel progetto esecutivo, al netto di eventuali ribassi sul tempo di esecuzione dei lavori offerti dall'impresa in fase di gara, oltre i tempi previsti per la fase di collaudo.

Scaduti i termini sopra indicati saranno applicate le penali previste nel capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 6 – FINANZIAMENTO, ANTICIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli interventi sono finanziati dalla Legge stabilità n. 1 del 21.02.2023 (art. 1, comma 4, Legge di stabilità 2023 Tabella E), ed inseriti nel programma di interventi di cui alla D.G.R. n.13/46 del 06.04.2023, con stanziamento della somma complessiva di €. 7.500.000, di cui €. 1.500.000,00 per l'annualità 2023 ed €. 6.000.000,00 per l'annualità 2024, a favore di Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l., quale soggetto attuatore degli interventi di "Realizzazione di serbatoi di accumulo della risorsa idrica ad uso potabile e opere idrauliche connesse nei Comuni di Dorgali, Bari Sardo, Baunei e Ploaghe".

L'importo dell'**anticipazione del prezzo** è calcolato nella misura del **20%** sul valore degli oneri contrattuali di **progettazione**, con esclusione delle prestazioni opzionali per le quali potrà essere richiesta solo a seguito dell'effettivo affidamento delle stesse, e sarà corrisposto all'appaltatore per ciascun livello progettuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, nelle modalità disciplinate dall'art. 125 del Codice. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14.

Il pagamento del corrispettivo per i servizi in oggetto avverrà secondo le modalità e termini indicati nel capitolato d'oneri.

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In osservanza del Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 dell'Agenzia delle Entrate, qualora per l'esecuzione dell'appalto venga costituito un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), gli obblighi di fatturazione nei confronti di OIS dovranno essere assolti dalle singole imprese associate per la parte di competenza che ciascuna ha eseguito.

ARTICOLO 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare purché in possesso dei requisiti previsti nel presente documento, tutti i **soggetti indicati all'articolo 66 del Codice dei Contratti**, e precisamente:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei (di seguito, "R.T.") fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici

decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 35, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 36, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 37, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;
- f) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 38, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, i R.T. (costituiti e costituendi) e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le parti del servizio e le relative percentuali** che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T. o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi di cui all'articolo 66, co. 1, lett. g), del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati

indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è **escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 372, co. 4, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**"), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Ai sensi degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. n. 267/1942, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale e purché non rivesta la qualità di mandataria.

ARTICOLO 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;

- essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale;

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del DGUE di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, nonché della domanda di partecipazione (di seguito, "**Domanda di partecipazione**") di cui al medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

La verifica del possesso dei requisiti avviene anche attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "FVOE") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute.

La società può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o sono già in possesso della OIS, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, "CAD") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la OIS ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e), del Codice dei Contratti.

8.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale.

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- b) insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- c) non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti;
- d) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

8.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico, in funzione della sua natura, dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in

forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12;

- b) ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'Appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta.
- c) Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11.

Il numero minimo di professionisti che dovranno comporre il gruppo di progettazione è pari a 4 unità.

Tabella 4

Struttura operativa minima			
Attività / prestazioni	Figure professionali	Titolo, iscrizione ad albi, qualifiche	
1	Progettista, DL, CSP, CSE	Ingegnere con esperienza pluriennale nella realizzazione di opere idrauliche	Iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore Civile Ambientale. Abilitazione di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
2	Progettista, ufficio di direzione lavori	Ingegnere /Architetto/ Geometra	Iscrizione agli appositi albi professionali
3	Relazioni geologiche, progettazione e coordinamento delle indagini geognostiche	Geologo	Iscrizione all'albo professionale dei Geologi
4	Servizio di archeologia preventiva e di assistenza archeologica in fase di scavo	Archeologo	Iscrizione agli elenchi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in conformità alle prescrizioni della Soprintendenza territorialmente competente.

Per le risorse stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Appalto come sopra riportate, con riferimento alle singole prestazioni, è possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili, **fermo il rispetto del numero minimo di unità richieste.**

Si precisa che ciascuna delle suddette risorse dovrà essere legata all'operatore economico partecipante mediante uno dei seguenti rapporti:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Ciascun professionista, personalmente responsabile, dovrà essere indicato dall'operatore economico all'interno del modulo **ALLEGATO 2 – STRUTTURA OPERATIVA** con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

Per soggetti partecipanti in R.T. occorre indicare Giovane professionista rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritta all'albo professionale;

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione l'operatore economico, dovrà aver svolto:

1. **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie indicate nella tabella 1 e il cui importo complessivo, per ogni categoria non inferiore a **1 volta l'importo** stimato dei lavori della rispettiva categoria;
2. **due** servizi c.d. **"di punta"** di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie indicate nella tabella 1, di due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria, almeno non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione per la quale l'operatore intende concorrere, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie d'opera previste dal D.M. 17 giugno 2016.

Tabella 5

LOTTO	Denominazione	Categoria		Grado di complessità	Importo presunto dei lavori
LOTTO 1 Dorgali	Idraulica	D.04	VIII/III	0,65	730.000,00 €
	Strutture	S.03	Ig/Ib	0,95	500.000,00 €
LOTTO 2 Bari Sardo	Idraulica	D.04	VIII/III	0,65	730.000,00 €
	Strutture	S.03	Ig/Ib	0,95	500.000,00 €
LOTTO 3 Baunei	Idraulica	D.04	VIII/III	0,65	730.000,00 €
	Strutture	S.03	Ig/Ib	0,95	500.000,00 €
LOTTO 4 Ploaghe	Idraulica	D.04	VIII/III	0,65	730.000,00 €
	Strutture	S.03	Ig/Ib	0,95	500.000,00 €

Saranno presi in considerazione i servizi ultimati nel **decennio antecedente** la data di pubblicazione del Bando ovvero, se

Pag. 13/44

non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Con riferimento alle categorie “IDRAULICA” e “STRUTTURE”, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (nell’ambito della stessa categoria ma non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai sensi dell’articolo 66, co. 2, del Codice dei Contratti le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal Bando anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell’articolo 66, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato II.12, del Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

8.4 Ulteriori dichiarazioni

L’operatore economico dovrà dichiarare:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
2. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dalla stazione appaltante.
3. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura

costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;

4. di essere in grado di fornire, su richiesta della OIS e senza indugio, la documentazione di cui all'articolo 91, co. 4, del Codice dei Contratti;
5. ai sensi dell'articolo 113, co. 2, del Codice dei Contratti, di accettare i requisiti particolari richiesti dalla OIS nel caso in cui questi risulterà aggiudicatario;
6. di accettare che, ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, la OIS si riserva di non aggiudicare l'Appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
7. che, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
8. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
9. di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto di progettazione e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;
10. di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://www.sardegncat.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'Appalto resa disponibile dalla OIS la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
11. di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256;
12. ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata L. n. 68/1999;
13. di allegare in Piattaforma Telematica la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello allegato al presente Disciplinare;
14. di autorizzare la OIS, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta

la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023;

15. di autorizzare la OIS a trasmettere ogni comunicazione secondo le modalità di cui all'articolo 29, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023, all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel DGUE;
16. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
17. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
18. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'Appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

1. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare alla OIS la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
2. di impegnarsi a fornire alla OIS i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti;

Per gli operatori economici:

- ***che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:***

1. di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 372, co. 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
2. di indicare, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
3. in caso di partecipazione in R.T. di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942, e 95, co. 4 e 5, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

- ***già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale e fino al provvedimento di omologa:***

1. di indicare, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;

Pag. 16/44

2. in caso di partecipazione in R.T. di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942, e 95, co. 4 e 5, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

8.5 Requisiti di partecipazione dei R.T., dei consorzi stabili e dei G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati, sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, laddove:

- il componente del R.T.;
- la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, ne è sempre ammessa l'estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In ogni caso, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

8.5.1 Requisiti di ordine generale (in caso di raggruppamenti)

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale, di cui agli articoli 94 e ss. del Codice dei Contratti, e, sussistendone i presupposti dovranno essere posseduti:

- in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

8.5.2 Requisiti di idoneità professionale (in caso di raggruppamenti)

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'Allegato II.12 dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

A pena di esclusione, il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

Altresì, **a pena di esclusione**, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti

l'esecuzione di tale servizio.

In ogni caso, il R.T. dovrà prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, così come disposto dall'articolo 39 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 39, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti:

- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 del Codice, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

8.5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

Il requisito dovrà essere posseduto dall'operatore economico nel suo complesso. Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai membri del R.T.. Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2, lett. a), 132 e 133, del Codice nonché ai sensi dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità tecnica e professionale, in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 66, co. 1, lett. g), del Codice dei Contratti, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione.

8.5.4 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, tali dichiarazioni dovranno essere rese:

- in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 9 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di

Pag. 18/44

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 94-95-96 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché nella dichiarazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione

ARTICOLO 10 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, **pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'Appalto avente ad oggetto la direzione lavori, verifiche e collaudi, attività di indagini, rilievi e misurazioni (pari ad €. 81.518,64 per ogni singolo lotto)**, pari all'importo di seguito indicato, salve le riduzioni e i benefici di legge:

Tabella 6

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA €/lotto
€. 1.630,37

La garanzia provvisoria sarà costituita da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia o il suo eventuale rinnovo è ridotto nei seguenti casi:

- a) del 30% (trenta per cento), qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella

compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE.
Si precisa che:

- in caso di partecipazione in R.T., l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio stabile, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, se partecipa in proprio, o dalla consorziata indicata come esecutrice.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla successiva lettera b).

- b)** del 50% (cinquanta per cento), nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T. costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di microimpresa, ovvero di piccola o media-impresa.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

- c)** del 10% (dieci per cento), se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b).
- d)** Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b)
- e)** b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:

- essere intestata alla Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. (C.F. 00166520916);
- avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla OIS, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- in caso di R.T., costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.;

- in caso di consorzi stabili, essere rilasciata a favore del consorzio;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del Contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. La garanzia provvisoria sarà svincolata all'Appaltatore automaticamente al momento della stipula del Contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in Piattaforma Telematica dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del CAD, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). **Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

ARTICOLO 11 - SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 184 del Codice dei contratti, ai fini della presentazione dell'offerta **non è richiesta** né potrà effettuarsi alcuna visita dei luoghi di intervento, in ragione della tipologia, del contenuto e del grado di complessità dell'Appalto di servizi da affidare.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Dlgs 36/2023, i soggetti affidatari eseguono in proprio i servizi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del

Codice, con eccezione delle seguenti prestazioni che devono essere svolte dall'appaltatore al fine di garantire l'unitarietà e la coerenza degli elaborati progettuali e il coordinamento in fase di esecuzione:

- Progettazione idraulica e strutturale;
- Relazioni geologiche, geotecniche, idrauliche;
- Direzione dei lavori;
- Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione;

E' ammesso il subappalto per l'esecuzione di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, elaborazioni grafiche e BIM, consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per i servizi da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94-95 del Codice
- all'atto dell'offerta siano stati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui

all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo.

ARTICOLO 13 - CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento di **€ 33,00 per ogni lotto**, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le "Istruzioni operative" previste nella Delibera contributi 19 dicembre 2023, n. 610 consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara" A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

La OIS procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, La OIS accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. Il pagamento non registrato nel FVOE ovvero presente ma irregolare potrà essere sanato ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice. In caso in cui il mancato pagamento o la sua regolarizzazione non risultino sanati nel termine che sarà a tal fine assegnato, la OIS **esclude il concorrente dalla procedura di gara**.

ARTICOLO 14 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire secondo le indicazioni della medesima Piattaforma, che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

1. la Documentazione amministrativa (unica per tutti i lotti);
2. la Documentazione tecnica;
3. la Documentazione economica;

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Il Curriculum Vitae dovrà essere reso nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101 co. 1, del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3 e 105, del Codice dei Contratti. L'offerta vincherà il concorrente **per 180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la OIS potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di La OIS sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 Documentazione Amministrativa

L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 1 – 1 BIS) E DGUE

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Piattaforma Telematica di SardegnaCAT la Domanda di partecipazione integrata con il DGUE, i quali dovranno essere:

1. compilati in lingua italiana;
2. resi ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
3. sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
4. accompagnati da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, in caso di consorzi stabili, la Domanda di partecipazione, integrata con il DGUE, dovrà essere compilata dal consorzio (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante) e, nelle parti applicabili, da ciascuna consorziata esecutrice (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante). La stessa, inoltre, dovrà:

1. essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate,
2. nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
3. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di R.T. e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, la Domanda di partecipazione, integrata con il DGUE, dovrà essere compilata dal mandatario (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante) e, nelle parti applicabili, da ciascuna mandante (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante). La stessa, inoltre, dovrà:

1. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, le categorie e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun componente del R.T., o del G.E.I.E.;
2. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68, co. 6, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun componente.

In caso di R.T. e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascuna Domanda di partecipazione, integrata con il DGUE, dovrà essere compilata dal mandatario (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante). La stessa, inoltre, dovrà:

1. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, le categorie e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun componente del R.T. o del G.E.I.E.;
2. indicare il mandatario;
3. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T. o il consorzio;
4. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come mandatario, il quale stipulerà il Contratto in nome e per

Pag. 25/44

conto proprio dei mandanti.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno della Domanda di partecipazione integrata con il DGUE.

L'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie e, altresì, allegare nella documentazione amministrativa la dichiarazione del/i titolare/i effettivo/i, di cui alla successiva lettera l, del presente articolo.

MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T. O G.E.I.E. COSTITUITI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 66, CO. 1, LETT. G), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

1. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
2. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata

da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD

GARANZIA PROVVISORIA

1. L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:
2. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T. costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T. costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.;
3. ovvero, in alternativa, la scheda tecnica allegata alla garanzia fideiussoria che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica in una delle seguenti modalità:
 - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

DICHIARAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa, la/e dichiarazione/i di **assenza del conflitto di interessi** di cui al modello *sub ALLEGATO 4* al presente Disciplinare, resa/e, nel caso di:

- operatore economico singolo: da parte del/i titolare/i effettivo/i;
- R.T., costituiti o costituendi: da parte del/i titolare/i effettivo/i della mandataria e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna mandante;
- consorzi stabili: da parte del/i titolare/i effettivo/i del consorzio e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si specifica che la suddetta dichiarazione dovrà essere rilasciata e sottoscritta da ciascun titolare effettivo individuato.

PATTO INTEGRITA' DELLA OIS

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa il patto di integrità adottato dalla OIS allegato al presente Disciplinare, resa/e, nel caso di:

- operatore economico singolo: da parte del/i titolare/i effettivo/i;
- R.T., costituiti o costituendi: da parte del/i titolare/i effettivo/i della mandataria e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna mandante di consorzi stabili: da parte del/i titolare/i effettivo/i del consorzio e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si specifica che la suddetta dichiarazione dovrà essere rilasciata e sottoscritta da ciascun titolare effettivo individuato.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa, la/e dichiarazione/i di in merito all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al modello *sub ALLEGATO 5* al presente Disciplinare, resa/e, nel caso di:

- operatore economico singolo: da parte del/i titolare/i effettivo/i;
- R.T., costituiti o costituendi: da parte del/i titolare/i effettivo/i della mandataria e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna mandante;
- consorzi stabili: da parte del/i titolare/i effettivo/i del consorzio e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si specifica che la suddetta dichiarazione dovrà essere rilasciata e sottoscritta da ciascun titolare effettivo individuato.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.2 Offerta Tecnica

L'operatore economico dovrà presentare l'offerta tecnica firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio. Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i, stante anche l'utilizzo da parte della OIS di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore

Pag. 28/44

economico partecipante alla procedura, in forma singola aggregata.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA

1. Sarà predisposta un'offerta tecnica indipendente per ogni lotto di gara.
2. La documentazione sarà raccolta in un unico fascicolo documentale costituito dalla relazione descrittiva dell'offerta tecnica e dagli allegati tecnici.
3. La relazione descrittiva sarà composta da un numero massimo di **20 facciate formato A4**, carattere 10, interlinea 1,5 per pagina, comprensivo delle schede sintetiche degli interventi, eventuali diagrammi, flow-chart, schemi, tabelle, immagini e articolata in capitoli corrispondenti ai criteri e subcriteri di valutazione in modo da consentirne una ottimale leggibilità. Le pagine eccedenti il numero massimo indicato non saranno prese in esame ai fini della valutazione dell'offerta, seguendo il criterio della sequenza numerica delle pagine. Alternativamente alle pagine in formato A4 potranno essere utilizzate pagine in formato A3, considerando che ciascuna pagina in formato A3 corrisponde a due pagine in formato A4.
4. Sono esclusi dal computo delle facciate unicamente i seguenti allegati tecnici, formanti parte integrale dell'offerta:
 - l'organigramma della struttura tecnica e i CV sintetici dei professionisti impegnati e redatti nella forme di cui al DPR 445/2000.
5. A pena l'esclusione, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, le offerte prezzo.
6. Tutti gli elaborati facenti parte dell'offerta tecnica dovranno recare la firma digitale del legale rappresentante del concorrente o di un suo procuratore.
7. Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo già costituito, gli elaborati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
8. Nel caso in cui il Raggruppamento di professionisti non sia già costituito e partecipi ai sensi dell'art. 68 c. 1, del Codice, gli elaborati devono essere firmati digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno il Raggruppamento.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INDICATI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensioni inferiori a 100 MB (Megabyte).

14.3 Offerta Economica

L'operatore economico dovrà presentare per ogni lotto di riferimento l'offerta economica firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte della OIS di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

La Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore dovrà:

- inserire, a pena di esclusione, nel relativo parametro il **RIBASSO PERCENTUALE** offerto; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto **2 (DUE) cifre decimali** e dovrà essere espresso in valore assoluto.
- rendere le "DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA", ovvero dichiarare:
- di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'Appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate

(codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento – punto 6 del modello F23 – indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In caso di assenza di versamento, la OIS sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

ARTICOLO 15 - TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, l'operatore economico dovrà trasmettere la propria offerta telematica tramite il medesimo portale.

ARTICOLO 16 - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'Appalto sarà aggiudicato secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a **100 punti**, come di seguito distribuiti:

Tabella 7

Gruppo	CRITERIO	Fattori ponderali	
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	P _A	30
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	P _B	40
C	Ribasso percentuale sul prezzo	P _C	30
	TOTALE PUNTEGGIO		100

Ai sensi dell'articolo 108, co. 4, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

OFFERTA TECNICA - CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PESO
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	30
A.1	<p>ESPERIENZA PROGETTAZIONE, DL, CSP/CSE</p> <p>Valutata sulla base della documentazione presentata relativa ai tre servizi svolti ritenuti maggiormente significativi, saranno considerate migliori quelle offerte la cui documentazione consenta di valutare rispetto all'intervento oggetto di affidamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) professionalità specifica valutata rispetto alla complessità e alle categorie di opera individuate per l'intervento; b) affidabilità del concorrente valutata in relazione al rispetto degli obiettivi (funzionali e temporali) definiti dal Committente; c) rispondenza agli obiettivi di intervento delle soluzioni progettuali adottate sotto il profilo tecnologico, funzionale e di inserimento rispetto al contesto vincolistico. <p>Per ciascun intervento presentato ai fini della valutazione, dovrà essere allegata una scheda sintetica che renda conto dei servizi svolti corredata di quanto ritenuto necessario (es. immagini, diagrammi, schemi grafici, ecc) a dare evidenza delle informazioni utili alla valutazione, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dati identificativi del committente, localizzazione delle opere, tempi di esecuzione degli incarichi rispetto alle previsioni contrattuali. 2. Importo dei lavori, classe e categoria ai sensi del DM 17/06/2016. 3. Tipologia dei servizi svolti e quota di partecipazione nell'eventuale raggruppamento temporaneo di professionisti aggiudicatario. 4. Soluzioni progettuali adottate sotto il profilo tecnologico, funzionale e di inserimento rispetto al contesto vincolistico. 5. Estremi degli atti di approvazione dei progetti/regolare esecuzione della prestazione. <p>Sarà valutata l'esperienza della progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nella realizzazione di acquedotti con particolare riferimento a serbatoi e opere</p>	30

	<p>idrauliche connesse, nei quali si dia evidenza delle specifiche competenze maturate nel campo delle opere idrauliche, delle reti idriche urbane e acquedotti, dell'inserimento urbanistico, paesaggistico ambientale delle opere.</p> <p>Saranno valutate inoltre le specifiche competenze maturate nella progettazione e direzione dei lavori di interventi di rigenerazione urbana e recupero e valorizzazione del patrimonio urbanistico, nonché la conoscenza/esperienza pregressa in relazione ai sistemi acquedottistici esistenti nei quali le opere sono inserite.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione le soluzioni tecnologiche e costruttive desumibili dalle schede, che contribuiscono a migliorare le condizioni qualitative della risorsa idrica e la durabilità complessiva delle opere.</p> <p>Sarà inoltre oggetto di valutazione la completezza della documentazione, la chiarezza espositiva, il valore economico, la prossimità del periodo di esecuzione dei servizi in riferimento alla data di pubblicazione della procedura in oggetto.</p>		
B	<p>CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA</p> <p>Valutate sulla base della relazione descrittiva, nella quale saranno illustrate le tematiche da affrontare che, a parere del Concorrente, caratterizzano la prestazione, con riferimento ai contenuti del DIP, alle caratteristiche delle opere da realizzare e alla loro compatibilità con il contesto e con le condizioni strutturali, architettoniche, paesaggistiche e di funzionamento delle infrastrutture esistenti, comprensive delle azioni e delle soluzioni che il Concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.</p>		40
B.1	<p>APPROCCIO METODOLOGICO ALLA PROGETTAZIONE</p> <p>Sarà valutato l'approccio metodologico alla progettazione dell'intervento con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. approfondimenti tecnici proposti dal Concorrente per la successiva valutazione delle alternative progettuali riportate nel DIP; 2. ottimizzazione dei tempi di attuazione dell'intervento; 3. organizzazione logico temporale delle fasi e delle attività coerente con gli obiettivi di intervento; 4. pianificazione e organizzazione delle attività di indagine; 5. procedure di autocontrollo finalizzate alla sistematica verifica dei vincoli di tempo, costo e qualità delle prestazioni ordinate; 6. metodi e sistemi di interlocuzione con i soggetti interessati e le autorità coinvolte. <p>Saranno considerate migliori le offerte che:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. propongono una proposta metodologica coerente con i requisiti prestazionali delle opere, i vincoli di contesto e le normative di riferimento; ii. propongono soluzioni realizzative funzionali a migliorare i requisiti di qualità della risorsa idrica, durabilità e manutenibilità delle opere; iii. evidenziano i criteri e gli scenari di riferimento per la valutazione delle alternative progettuali del DIP; iv. evidenziano le strategie e i sistemi di rilevamento, misura e indagine finalizzati alla localizzazione, dimensionamento, acquisizione e analisi dei parametri idraulici di funzionamento delle reti e progettazione delle opere e delle interferenze in relazione alle opere idrauliche esistenti, nonché ad ottimizzare il processo di progettazione; 		15

	<p>v. assicurano l'interlocuzione diretta con tutti i soggetti interessati dall'esecuzione degli interventi, ivi comprese le autorità preposte al rilascio di atti di assenso anche nel corso di incontri preliminari, conferenze dei servizi e sopralluoghi, sia in fase di redazione della documentazione tecnica, sia nelle successive fasi di istruttoria autorizzativa;</p> <p>vi. propongono una adeguata articolazione della struttura tecnica impiegata nell'esecuzione del servizio in relazione alla specificità degli interventi e finalizzata ad assicurare il rispetto dei vincoli di tempo e costo stabiliti per la progettazione dal CSDP;</p> <p>vii. propongono, fornendone esempio, di sistemi evoluti di condivisione documentale con la stazione appaltante in fase di progettazione, mediante piattaforme digitali interattive, oltre ai metodi di gestione informativa digitale (BIM);</p> <p>viii. definiscono e descrivono protocolli efficaci di auto-controllo e verifica sistematica del processo di progettazione, preventiva alla consegna degli elaborati progettuali, finalizzati a minimizzare il rischio di errori/omissioni nella redazione degli atti, nonché il rispetto dei vincoli e degli obiettivi assegnati;</p> <p>ix. individuano gli approcci metodologici per la specifica tipologia di opere in progetto con riferimento ai criteri ambientali minimi del Ministero dell'Ambiente di cui al D.M. Ambiente 11 Ottobre 2017.</p>		
<p>B.2</p>	<p>APPROCCIO METODOLOGICO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E CSE</p> <p>Saranno illustrate le modalità di esecuzione del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di Direzione dei lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere, le modalità di interazione/integrazione con il Committente, nonché il coordinamento di tutte le attività tra loro interferenti nell'esecuzione dei lavori, le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità delle prestazioni fornite e la sicurezza delle lavorazioni.</p> <p>Saranno considerate migliori le offerte che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. descrivono le modalità esecutive degli accertamenti tecnici con specifico riferimento alle tipologie di opere oggetto di intervento; 2. prevedono una organizzazione del servizio di direzione dei lavori capace di assicurare tempestività e continuità nelle attività di sorveglianza dei lavori, indicando la frequenza delle presenze in cantiere, anche in aggiunta alle giornate minime previste nel CSDP; 3. propongono una adeguata articolazione della struttura tecnica impiegata nella vigilanza e monitoraggio di cantiere, con particolare riferimento alle specifiche competenze individuate nell'ufficio di direzione dei lavori; 4. assicurano una adeguata pianificazione e sequenza logica delle procedure di controllo tecnico, contabile e amministrativo nella gestione degli interventi, monitoraggio dei tempi di esecuzione, accettazione dei materiali, rispetto delle disposizioni di sicurezza; 5. propongono sistemi evoluti di comunicazione e condivisione documentale con la Stazione Appaltante, con l'impresa e tutti i soggetti esterni coinvolti in fase di esecuzione dei lavori, anche mediante l'impiego di piattaforme informatiche interattive per la redazione, la condivisione e l'archiviazione dei documenti contabili. 		<p>15</p>
<p>B.3</p>	<p>DOTAZIONE TECNOLOGICA E STRUMENTALE</p> <p>Sarà valutata la qualità e consistenza della dotazione tecnologica e strumentale proposta per il rilievo, l'indagine e l'acquisizione dei dati dal campo, l'impiego di software avanzati per la progettazione integrata architettonica e impiantistica, con evidenza delle specifiche funzionalità proposte e delle modalità di rappresentazione degli elaborati.</p> <p>Saranno considerate migliori le offerte che:</p>		<p>5</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. prevedono sistemi integrati (hardware/software) di rilievo topografico/architettonico/impiantistico caratterizzati da elevata flessibilità d'uso e minore impatto sulle attività e sul funzionamento delle strutture esistenti, massima accuratezza e affidabilità della rilevazione e connettività con gli ambienti di progettazione; 2. prevedono l'impiego di strumentazione per l'acquisizione dei parametri di funzionamento delle reti idriche oggetto di intervento al fine di valutare la compatibilità delle nuove opere previste in progetto con i sistemi di adduzione e distribuzione esistenti; 3. favoriscono l'impiego di metodi di indagine e rilievo che minimizzino l'invasività; 4. prevedono l'impiego di sistemi interattivi di reportistica delle lavorazioni, anche attraverso l'ausilio di supporti multimediali e georeferenziati. 		
B.4	<p>QUALITÀ E CONSISTENZA DELLA STRUTTURA TECNICA</p> <p>Saranno considerate migliori le offerte che prevedono un approccio multidisciplinare all'intervento, comprendente almeno le specifiche competenze in materia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. progettazione e direzione dei lavori in ambito idraulico aventi caratteristiche dimensionali e architettoniche analoghe alle opere oggetto di intervento; 2. progettazione e direzione dei lavori per interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 3. figure specializzate in possesso di certificazione BIM (ICMQ e/o similari) 4. Ai fini della valutazione potranno essere allegati alla relazione descrittiva l'organigramma e i CV sintetici dei componenti più rappresentativi della struttura tecnica. 		5
	TOTALE PUNTEGGIO (A+B)		70

Nota Bene: Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avviene applicando la seguente formula:

$$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;

A_i, B_i, sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo:

– il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;

– il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

P_a, P_b, sono i fattori ponderali di cui al presente articolo per ogni criterio.

VALUTAZIONE TECNICA, CRITERI A, B

I coefficienti **A_i** e **B_i** relativi rispettivamente agli elementi di valutazione "A", "B" sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, seguendo le seguenti linee guida:

1. Per ogni subcriterio e per ogni offerta è attribuito un coefficiente, compreso tra zero e uno, da parte di ciascun

commissario, secondo la seguente griglia di valutazione:

Elementi forniti per la valutazione del requisito	Coeff.
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

- per ogni subcriterio è calcolato il **coefficiente definitivo** quale media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte dei commissari;
- tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito allo stesso subcriterio di valutazione, costituisce il punteggio definitivo del subcriterio;
- si procede alla riparametrazione dei punteggi tecnici nei confronti del fattore ponderale previsto per il valore tecnico dell'offerta (A+B), ossia si sommano i punteggi definitivi ottenuti per tutti i sub-criteri; il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio totale ottiene il coefficiente uno e gli altri concorrenti in proporzione. Tali coefficienti "normalizzati" saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito al valore tecnico dell'offerta.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento per l'offerta tecnica: non sarà ammesso alle fasi successive della procedura di gara il concorrente la cui offerta tecnica, in esito al procedimento di cui ai commi precedenti, non abbia raggiunto il punteggio minimo di **40 per offerta tecnica (A+B)** calcolati ante riparametrazione.

VALUTAZIONE ECONOMICA, CRITERIO C

Ci	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X \cdot A_i / A_{soglia}$
Ci	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

Ci	=	Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai	=	Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia soglia	=	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X	=	0,90
A max	=	Valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Saranno escluse dalla gara le offerte economiche in aumento rispetto all'importo delle prestazioni posto a base di gara.
2. La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente dal Responsabile del Procedimento.
3. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
4. Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio nonché per il punteggio finale, si considereranno sempre le prime due cifre decimali con arrotondamento per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
5. Nel caso di offerte pari classificate, prime in graduatoria finale, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio di valutazione tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione con il sistema del sorteggio.
6. Ai sensi dell'articolo 110 del Codice, si procederà alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione calcolati ante riparametrazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

ARTICOLO 17 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sia sulla Piattaforma Telematica Sardegna CAT che sul sito della OIS. Ai sensi dell'articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza

del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione “MESSAGGI”.

Ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell’apposita area “**MESSAGGI**”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l’indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema;
- inserendo nella Documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

ARTICOLO 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell’ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l’operatore economico, ai sensi dell’articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

- integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell’offerta con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il DGUE, con esclusione di quelle che compongono l’offerta tecnica e l’offerta economica;
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo o della garanzia provvisoria, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta.

Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all’operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma Telematica in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta. Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti e pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Ai sensi dell'articolo 101, co. 4, del Codice dei Contratti, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Tale richiesta potrà essere avanzata dall'operatore economico per il tramite dell'area "Messaggi" della Piattaforma Telematica, entro e non oltre il termine indicato nel sistema.

ARTICOLO 19 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel portale.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale accessibile dal <https://www.sardegna.cat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst>.

ARTICOLO 20 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte della OIS di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, la OIS potrà richiedere, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta

previsto dall'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, ai fini della selezione della migliore offerta.

La commissione giudicatrice sarà presieduta e composta da n. 3 membri in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Potranno essere nominati membri supplenti.

Su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice potrà svolgere, altresì, attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La commissione giudicatrice sarà costituita da tre componenti. Potranno essere nominati membri supplenti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 3, secondo periodo, del Codice dei Contratti, della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

La OIS pubblicherà, nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 28, co. 2, del Codice dei Contratti.

La commissione giudicatrice, di regola, lavorerà a distanza ex articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale si costituirà in seduta pubblica in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica, nel giorno indicato nel Bando.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno sempre in modalità telematica e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

La OIS si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni caso, la OIS garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Qualora la OIS non si sia avvalsa della predetta facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, il seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate
- in seduta pubblica, all'apertura delle offerte e all'apertura della Documentazione amministrativa;
- in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa, effettuata dal seggio monocratico in

maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- in seduta pubblica, all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- nella medesima seduta pubblica, all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

La commissione giudicatrice, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio **complessivo** uguale (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte che abbiano conseguito lo stesso punteggio tecnico e lo stesso punteggio economico si procederà al sorteggio.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che potrà richiedere il supporto della commissione giudicatrice.

Qualora l'offerta risulti anormalmente bassa, la OIS richiederà per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. Le spiegazioni fornite dall'offerente saranno valutate in seduta riservata.

Qualora le spiegazioni fornite non siano ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, si potranno chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La OIS ricorrendo i presupposti di cui dell'articolo 110, co. 5, del Codice dei Contratti escluderà le offerte.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporrà la proposta di aggiudicazione al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, primo periodo, del Codice dei Contratti.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esaminerà la proposta per valutare, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare, ai sensi dell'articolo 107, co. 1, del Codice dei Contratti, la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara e il possesso dei requisiti da parte del concorrente.

A tal fine, avvierà le verifiche sul possesso dei requisiti in capo al concorrente medesimo. Si precisa che dette verifiche potranno essere avviate anche nelle fasi precedenti della procedura.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, La OIS potrà esercitare la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto del Contratto, come espressamente previsto dall'articolo 3 che precede, ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 70, co. 4, del Codice dei Contratti, sono inammissibili e, pertanto, saranno escluse le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel Bando;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Una volta concluse le verifiche sul possesso dei requisiti con esito positivo, la società adotterà il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, che sarà immediatamente efficace.

Il termine per impugnare il provvedimento di aggiudicazione decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Nella medesima comunicazione la OIS svincolerà la garanzia in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'offerta dell'Appaltatore sarà irrevocabile fino alla stipulazione del Contratto, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice dei Contratti.

L'esecuzione del Contratto può essere iniziata, anche prima della stipula:

- qualora sussistano motivate ragioni, secondo quanto disposto dall'articolo 17, co. 8, del Codice dei Contratti;
- qualora sussistano le ragioni d'urgenza di cui all'articolo 17, co. 9, del Codice dei Contratti, secondo quanto disposto dal precedente comma 8 del medesimo articolo 17 del Codice dei Contratti.

La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela della OIS, ai sensi dell'articolo 17, co. 10, del Codice dei Contratti.

Come previsto dall'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nonché il caso di cui all'articolo 18, co. 4, del Codice dei Contratti, la stipula del Contratto, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'Aggiudicatario un diverso termine, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti.

Il Contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 18, co. 3 del Codice dei Contratti, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia presentata una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del Bando o, se proposte, queste siano state respinte con decisione definitiva, come stabilito dalla lettera a) del citato articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti. Il Contratto potrà essere stipulato anche in pendenza di contenzioso, ai sensi dell'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti, ad eccezione del caso di cui al successivo comma 4 del medesimo articolo 18, del Codice dei Contratti.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'Aggiudicatario per la stipulazione del Contratto è obbligato a costituire la **garanzia definitiva** di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti, con le modalità previste dal Capitolato d'onori cui si rinvia.

Altresì, per la sottoscrizione del Contratto, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante la/le polizza/e assicurativa/e per l'esecuzione delle prestazioni, con le modalità previste dal Capitolato d'onori, cui si rinvia.

L'avvenuta sottoscrizione del Contratto sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

Nei casi di cui all'articolo 124, co. 1, del Codice dei Contratti, si avvierà il *sub* procedimento di cui al successivo articolo 216, commi 1, 2 e 3, del medesimo Codice dei Contratti.

ARTICOLO 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR.

I dati saranno, inoltre, trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito *web*: <https://opereinfrastrutture Sardegna.it>

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ALLEGATO 1 – 1BIS – 2 Domanda di partecipazione – Dichiarazione ausiliario – Struttura operativa;

ALLEGATO 3 Offerta economica per ogni lotto (3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4);

ALLEGATO 4 Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i;

ALLEGATO 5 Modulo Privacy;

ALLEGATO 6. Patto integrità;

DOCUMENTAZIONE TECNICA

ALLEGATO A. DIP e relativi allegati;

ALLEGATO B. Capitolato d'oneri e relativi allegati;

ALLEGATO B1. Capitolato informativo processo BIM;

ALLEGATO C. Schema di parcella;

ALLEGATO D. Schema di contratto;

Il Responsabile della fase di affidamento

Dott. Murgia Giorgio